

## ALLEGATO A

### STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

#### “COMUNITÀ GLI AMICI DI DAVIDE - ODV”

##### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “**COMUNITÀ GLI AMICI DI DAVIDE - ODV**”, con sede legale nel Comune di Parma (PR).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune può essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

##### **ART. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Promuovere la solidarietà e il sostegno nei confronti di famiglie che presentano al loro interno situazione di fragilità o con ragazzi disabili, anche in affidamento o adozione, e offrire loro un ambiente sereno e accogliente per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle capacità di ciascuno (lett. q art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ;
- Mettere a punto progetti che offrono ai ragazzi con disabilità di avere specifici strumenti e terapie, che permettano di acquisire adeguate competenze al fine di migliorare o almeno mantenere il più possibile integra la loro condizione fisica e psichica. (lett. d art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ;
- Favorire la continuità nell'assistenza e nel sostegno; (lett. a art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ;
- Favorire le occasioni di incontro di tutti coloro che operano per la Comunità “Gli Amici di Davide” per una “crescita personale” e imparando dall'intelligenza, intuito e ricchezza interiore di chi vive condizioni di disagio e difficoltà. (lett. i art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ;

##### **A tale scopo l'Associazione si propone di:**

1. Accogliere: - famiglie che hanno ragazzi con situazioni di disagio (disabili: soprattutto handicap fisici); - famiglie e persone singole, che non presentano problematiche specifiche, ma scelgono di vivere insieme con stile di vita fondato sulla condivisione e sulla solidarietà per supportare l'associazione nella realizzazione degli scopi statutari;
2. Organizzare la vita delle famiglie che scelgono di vivere insieme all'interno della stessa Casa in modo da consentire il rispetto dell'identità dei singoli nuclei familiari e favorire il reciproco sostegno e la condivisione di alcuni momenti della giornata: pasti, momenti conviviali, gioco, studio, occasioni di festa, ecc.;
3. Coinvolgere volontari per svolgere attività ludiche, ricreative e attuare iniziative legate alla gestione della Casa;
4. Creare i presupposti per una “Grande Famiglia” consentendo, soprattutto ai ragazzi che presentano disabilità, di avere qualcuno che si prenda cura di loro, agevolandoli così nel momento dell'eventuale distacco quando la famiglia non sia più in grado di occuparsi di loro;
5. Costruire una Comunità di famiglie e singole persone che sostenga mediante il mutuo aiuto e la condivisione l'esperienza in atto, il suo incremento e l'attuazione di nuove iniziative finalizzate a dare concrete risposte a situazioni di disagio;
6. Sostenere le famiglie disponibili a vivere l'accoglienza all'interno della loro casa, sia per ospitalità di breve durata, sia per ospitalità più lunghe e complesse;
7. Creare e favorire laboratori e spazi lavorativi che permettano alle persone che presentano disabilità di acquisire specifiche competenze;
8. Favorire la nascita di centri di aggregazione soprattutto con la presenza di “Gruppi Giovani” dove i ragazzi con disabilità abbiano spazio per rendersi il più possibile autonomi e protagonisti attivi della loro vita nonostante i limiti, valorizzare le proprie potenzialità e stimolarne l'acquisizione di nuove;

9. Creare spazi comuni di incontro con i volontari e le persone interessate per uno scambio di esperienze e pensieri ai fini di una crescita comune;
10. Collaborare con altre associazioni e/o cooperative e in genere enti del terzo settore che operano nell'ambito sociale per promuovere la solidarietà nei confronti di famiglie, anche esterne alla Casa, che vivono situazioni di fragilità perché possano avere sostegno e strumenti idonei a migliorare le proprie condizioni di vita in famiglia e in ogni altro ambito (scuola, lavoro, tempo libero, ecc.) ove l'integrazione è ancora disattesa;
11. Attività di raccolta fondi al fine di poter realizzare i suddetti progetti.

La Comunità "Gli Amici di Davide", si ispira ai seguenti principi: solidarietà, accoglienza, aiuto reciproco, accoglienza degli "ultimi" e delle persone con disagio, in aderenza all'insegnamento di Padre Pancrazio, frate minore cappuccino e fondatore della Fraternità Francescana di Betania.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa e/o affine a quelle sopraelencate e di compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta e/o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopra descritte, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia del terzo settore.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati, erogazioni liberali da parte della "Fondazione Futuramente";
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (a titolo esemplificativo: feste, raduni, convegni, concerti, manifestazioni, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati entro il successivo mese di aprile.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati mediante allegazione di essa alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea avente quale ordine del giorno la relativa approvazione.

### **Art. 4 – Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutti i soggetti che si impegnino a perseguire gli scopi di essa e di ottemperare al suo statuto. Gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono rivestire la qualità di associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi alle disposizioni del presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, all'assemblea.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le domande di ammissione ad associato riguardanti persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per decadenza, quale effetto automatico del mancato versamento della quota associativa per un periodo di due anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica scritta entro dieci giorni dalla contestazione. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. L'esclusione diventa operante ed efficace dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Le dimissioni da parte degli associati devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella riunione successiva.

Le dimissioni o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia a proprie spese, previa richiesta scritta e motivata riscontrata al Consiglio Direttivo che provvederà entro e non oltre 30 giorni ad evadere la richiesta.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 7 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo da attivarsi solo nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo da attivarsi solo nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, (posta elettronica), almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;

- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche dello statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 10– Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per 4 (quattro) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate almeno 10 (dieci) giorni prima mediante comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola il Consiglio è convocato almeno ogni sei mesi e comunque, ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 11 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico**

L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

L'Organo di revisione dei Conti, sia collegiale o monocratico, se nominato ha funzioni di controllo amministrativo, ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 13 – Organo di Controllo**

L'Associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incarico della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 14 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 15 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Parma, 23/05/2021

IL PRESIDENTE  
Schenardi Annamaria

IL SEGRETARIO  
Gaudiero Ciro

